



PROVINCIA
AUTONOMA
DI TRENTO



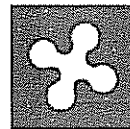
PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
AUTORITA' DI BACINO NAZIONALI
PO, ADIGE E DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA,
PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE



REGIONE DEL
VENETO



REGIONE
LOMBARDIA

D.P.R. 15 febbraio 2006

Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche per
il territorio della Provincia autonoma di Trento
(art. 3, comma 4)

CONFERENZA DI SERVIZI PER LA MODIFICA DEGLI
ARTICOLI 16, 17, 19, 21 E 32 DELLE NORME DI
ATTUAZIONE

VERBALE DELLA SEDUTA

dd. 6 settembre 2007



PROVINCIA
AUTONOMA
DI TRENTO



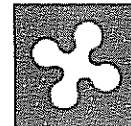
PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
AUTORITA' DI BACINO NAZIONALI PO, ADIGE E DEI FIUMI
ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-
BACCHIGLIONE



REGIONE DEL
VENETO



REGIONE
LOMBARDIA

La presente conferenza di Servizi è stata convocata dalla Provincia Autonoma di Trento con nota del Presidente dd. 30 luglio 2007, prot. 4459/07/D327 (successivamente integrata con nota dd. 27/08/2007 prot. n. 5014/07/D327) in attuazione del disposto dell'articolo 3, comma, 4 delle Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (P.G.U.A.P.) della Provincia Autonoma di Trento, laddove si recita che "... la Provincia convoca preventivamente apposita conferenza di servizi alla quale partecipano un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di ciascuna Autorità di bacino territorialmente interessata e delle Regioni Veneto e Lombardia nonché della Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto interessate. La conferenza valuta se ricorrono le condizioni di cui al comma 3 ed esprime il proprio parere tecnico sulla proposta di modifica o integrazione del Piano."

La presente conferenza ha ad oggetto alcune modifiche degli articoli 16, 17, 19 e 21 delle citate Norme di attuazione che, come meglio specificato nella nota di convocazione, si rendono necessarie per assicurare l'armonizzazione del P.G.U.A.P. con la nuova disciplina della pericolosità idrogeologica introdotta dal Piano Urbanistico Provinciale (PUP) recentemente adottato dalla Giunta provinciale.

I citati articoli trattano infatti della disciplina delle aree a rischio idrogeologico che, per propria intrinseca natura, non possono essere disgiunte o disciplinate in contrasto con quelle a pericolosità idrogeologica.

Sono presenti:

Per la Provincia autonoma di Trento:

ing. Claudio Bortolotti – dott. Alberto Trenti – dott. Stefano Cappelletti – dott. Laura Boschini

Per la Provincia autonoma di Bolzano:

dott. Rudolf Pollinger

Per la Regione del Veneto:

dott. Costantino Ombrella

Per il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare:

dott. Gianluigi Giannella

Per l'Autorità di Bacino del Fiume Adige:

dott. Antonio Ziantoni – dott. Renato Angheben



PROVINCIA
AUTONOMA
DI TRENTO



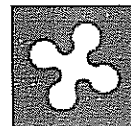
PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
AUTORITA' DI BACINO NAZIONALI PO, ADIGE E DEI FIUMI
ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-
BACCHIGLIONE



REGIONE DEL
VENETO



REGIONE
LOMBARDIA

Si rileva l'assenza dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e della Regione Lombardia, peraltro annunciate.

Per l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione: *ing. Andrea Braidot* (in qualità di uditore senza diritto di voto per mancanza di delega).

L'ing. Claudio Bortolotti introduce le problematiche che hanno portato alla necessità di modificare le norme oggetto della presente conferenza.

La dott. Laura Boschini illustra i contenuti dell'art. 3 delle Norme di attuazione del Piano.

Il dott. Alberto Trenti illustra le proposte di modifica normativa riportate nell'allegato alla lettera di convocazione della presente Conferenza.

In via preliminare la Conferenza verifica se ricorrono le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 3 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.

L'assemblea concorda che le modifiche in discussione possono essere approvate in applicazione dell'art. 3, comma 3, delle Norme di attuazione del Piano anche tenuto conto dei suggerimenti avanzati dalla Segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione in relazione alle problematiche relative alle ripercussioni sui territori limitrofi.

In particolare si fa riferimento alla nota di osservazioni dd. 4 settembre 2007, prot. n. 2319/D.1.22, della Segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.

Il dott. Alberto Trenti illustra la nota pervenuta dall'Autorità di Bacino del Fiume Po dd. 5 settembre 2007, prot. n. 400/PU, che esprime parere positivo sia sulla procedura adottata, sia nel merito delle modifiche in argomento, con la raccomandazione del rispetto delle osservazioni a suo tempo avanzate in fase di approvazione del Piano ed in particolare al punto 4).

Il dott. Alberto Trenti fa presente che tali osservazioni sono già state in gran parte recepite nel testo definitivo del Piano e che quindi non sussistono particolari problemi in merito al loro completo recepimento per quanto riguarda la fase di monitoraggio degli effetti del Piano.



PROVINCIA
AUTONOMA
DI TRENTO



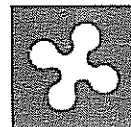
PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
AUTORITA' DI BACINO NAZIONALI PO, ADIGE E DEI FIUMI
ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-
BACCHIGLIONE



REGIONE DEL
VENETO



REGIONE
LOMBARDIA

L'ing. Andrea Braidot illustra gli aspetti sostanziali della nota di cui sopra della Segreteria tecnica dell'Autorità dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.

L'ing. Claudio Bortolotti, in risposta all'osservazione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e illustra i contenuti dell'art. 32 del Piano e propone di integrarlo con ulteriori due lettere al comma 4:

- c) non si determini l'aggravamento delle condizioni di pericolo nei territori posti a valle, anche al di fuori del territorio provinciale;
- d) non si precluda la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano la condizione di pericolo.

Il dott. Renato Angheben concorda con l'impostazione assunta dall'Assemblea in ordine ad una considerazione globale ed unitaria delle problematiche idrogeologiche all'interno dei bacini idrografici.

Il dott. Giannella in rappresentanza del Ministero afferma di condividere in generale la proposta di modifica in discussione, ma in particolare riporta la posizione del Ministero che non condivide la modifica all'art. 17, comma 1, lett. c) in quanto non è previsto il controllo della Provincia sull'operato dei Comuni in ordine al declassamento del rischio.

La dott. Boschini fa notare che si tratta di una norma transitoria che è riferita in particolare alle previsioni urbanistiche già approvate dalla Provincia all'entrata in vigore del Piano.

Il dott. Trenti osserva che la disposizione normativa non dà facoltà ai Comuni di modificare le aree a rischio, ma possono solamente autorizzare dei singoli e specifici interventi.

Il dott. Giannella propone di riformulare la lettera c) del primo comma dell'art. 17, prevedendo che la proposta di declassamento del rischio sia avanzata dal Comune ma approvata dalla Provincia.

L'ing. Bortolotti afferma l'importanza che l'assunzione della modifica del livello di rischio debba essere posta in capo all'Amministrazione locale che si trova più vicina al cittadino e che sicuramente dà garanzie di serietà. Viceversa



PROVINCIA
AUTONOMA
DI TRENTO



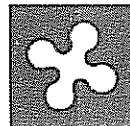
PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
AUTORITA' DI BACINO NAZIONALI PO, ADIGE E DEI FIUMI
ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-
BACCHIGLIONE



REGIONE DEL
VENETO



REGIONE
LOMBARDIA

una diluizione delle responsabilità in ordine a diversi Enti riduce le singole responsabilità ed aggrava la procedura, non migliorando la sostanza delle cose. In particolare si tratta di responsabilizzare il professionista che deve effettuare le valutazioni necessarie per operare il declassamento del rischio.

Il dott. Pollinger concorda con l'impostazione di responsabilizzare i Comuni perché si risolvono situazioni già in atto, non si aggravano le strutture provinciali e si accorciano le procedure.

L'ing. Bortolotti propone di aggiungere alla proposta di modifica in discussione dell'art. 16, comma 1, la seguente lettera:

- g) cambi di destinazione d'uso che non determinino un significativo aumento dell'esposizione al rischio.

Dopo ampia discussione l'Assemblea prende atto della non unanimità sulla formulazione dell'articolo 17, comma 1, lettera c), così come era stato proposto nell'allegato alla lettera di convocazione della presente Conferenza, prendendo atto del dissenso espresso dal rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L'Assemblea approva pertanto all'unanimità una nuova formulazione dell'art. 17, comma 1, lettera c) come segue:

- c) gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, già previsti dai piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore di questo Piano, a condizione che, nel rispetto di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 19, lo studio di compatibilità di cui alla linea attesti un grado di rischio non superiore a medio (R2). I Comuni interessati autorizzano detti interventi previo parere favorevole della Provincia.

L'Assemblea approva inoltre all'unanimità quanto emerso nella discussione della Conferenza in ordine alla modifica dell'art. 16 mediante l'aggiunta, al comma 1, della lettera g), come sopra formulata ed in ordine alla modifica dell'art. 32, comma 4, mediante l'aggiunta delle lettere c) e d), come sopra formulate.

Si provvede, pertanto, alla stesura del testo approvato dalla Conferenza per la modifica degli articoli 16, 17, 19, 21 e 32 delle Norme di attuazione del



PROVINCIA
AUTONOMA
DI TRENTO



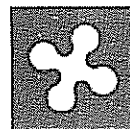
PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
AUTORITA' DI BACINO NAZIONALI PO, ADIGE E DEI FUMI
ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-
BACCHIGLIONE



REGIONE DEL
VENETO



REGIONE
LOMBARDIA

Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche poste in allegato al presente verbale come parte integrante dello stesso.

Ad ultimazione dei lavori di valutazione tecnica congiunta, i sottoscritti rappresentanti degli enti interessati, accertata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3, dell'art. 3 delle Norme di attuazione del P.G.U.A.P., in base alle quali le modifiche alle norme di Piano sono oggetto di procedura semplificata secondo le modalità di cui al comma 4, richiamato in premessa, esprimono all'unanimità

PARERE FAVOREVOLE

alle modifiche degli articoli 16, 17, 19, 21 e 32 delle Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (P.G.U.A.P.), che si allegano al presente verbale quali parti integranti e sostanziali.

Trento, 6 settembre 2007

Provincia autonoma di Trento
ing. Claudio Bortolotti

Ministero Ambiente e Tutela del Territorio
e del Mare

dott. Gianluigi Giannella

Provincia autonoma di Bolzano

dott. Rudolf Pollinger

Regione del Veneto
dott. Costantino Ombrella

Autorità di Bacino

Fiume Adige

dott. Renato Angheben

ALLEGATO:

- Modifica degli articoli 16, 17, 19, 21 e 32 delle Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (P.G.U.A.P.).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

***Piano Generale di Utilizzazione
delle Acque Pubbliche***

(D.P.R. 15 febbraio 2006)

***Modifica degli articoli 16, 17, 19, 21 e 32 delle Norme di attuazione
del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche
(P.G.U.A.P.)***

Testo deliberato dalla Conferenza di Servizi dd. 6 settembre 2007

Allegato al verbale della seduta dd. 6 settembre 2007

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Art. 16 <i>Interventi consentiti nelle aree R4</i> 1. Nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato - contrassegnate R4 nella cartografia del piano - sono consentiti esclusivamente: a) gli interventi di sistemazione volti alla riduzione o all'eliminazione del rischio, approvati dagli organi competenti in base alla legislazione provinciale, sulla base di uno specifico studio che analizzi le condizioni di rischio precedenti e successive alla realizzazione dell'opera; b) gli interventi di demolizione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di mitigazione della vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture. Tali interventi sono consentiti a condizione che non aggravino la vulnerabilità dei luoghi rispetto al rischio esistente e che non precludano la possibilità di ridurre o eliminare il rischio stesso. Essi non devono inoltre comportare variazione di superficie e di volume, nonché cambi di destinazione d'uso peggiorativi ai fini del rischio.	Art. 16 <i>Interventi consentiti nelle aree R4</i> 1. Nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato - contrassegnate R4 nella cartografia del piano -, a condizione che con apposito studio di compatibilità si analizzino dettagliatamente le condizioni di rischio e si definiscano gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi nonché quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone ed a ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere realizzati, previa autorizzazione della Provincia: a) gli interventi di difesa e di prevenzione volti alla riduzione o all'eliminazione del rischio; b) le opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica che non risultino delocalizzabili e che non contribuiscano ad incrementare il carico insediativo esposto a rischio; c) le attività estrattive, le bonifiche agrarie e gli interventi di rimodellazione dei terreni nei casi in cui queste attività migliorano le condizioni di sicurezza delle persone e dei beni e, più in generale, della stabilità dei suoli; d) nelle sole aree a rischio molto elevato di valanga, gli interventi conformi alla disciplina concernente la difesa dal pericolo di valanghe prevista dalle norme provinciali in materia di piste da sci e relativi impianti nonché quelli aventi funzionalità a carattere stagionale; e) gli interventi sotterranei o aerei che non risultino esposti ai rischi presenti in superficie e che non possano influire negativamente sugli stessi; f) gli interventi di miglioramento strutturale, igienico-sanitario e energetico di edifici esistenti, senza aumenti di volume. Gli stessi edifici possono essere demoliti e ricostruiti, anche su diverso sedime, quando ciò consenta di ridurre il rischio a livelli non superiori a medio (R2). g) cambi di destinazione d'uso che non determinano un significativo aumento dell'esposizione al rischio.
<i>Il comma 2 dell'art. 16 viene abrogato in quanto ripreso nella lettera b) del nuovo comma 1</i>	
<i>I commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 rimangono invariati e saranno rinumerati in seguito all'abrogazione del comma 2</i>	

TESTO VIGENTE

Art. 17 Interventi consentiti nelle aree R3

1. Nelle aree a rischio idrogeologico elevato - contrassegnate R3 nella cartografia di piano -, oltre agli interventi consenti nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, sono consentite esclusivamente:
 - a) le opere di infrastrutturazione del territorio, di bonifica e di sistemazione del terreno a fini agricoli, i cui progetti siano corredati da appositi studi di compatibilità e risultino approvati dagli organi competenti in base alla legislazione provinciale nelle materie idraulica e geologica;
 - b) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, con ampliamenti non superiori al 10% del volume esistente e al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, ove specifica perizia attesti il non aggravamento dei livelli di rischio. Essi non devono inoltre comportare cambi di destinazione d'uso peggiorativi ai fini del rischio.

NUOVO TESTO

Art. 17 Interventi consentiti nelle aree R3

1. Nelle aree a rischio idrogeologico elevato - contrassegnate R3 nella cartografia di piano -, a condizione che con apposito studio di compatibilità si analizzino dettagliatamente le condizioni di rischio e si definiscano gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi nonché quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone ed a ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere autorizzati:
 - a) gli interventi ammessi nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato; in particolare per quelli di cui alla lettera f) del primo comma sono ammessi ampliamenti di volume fino al dieci per cento.
 - b) le opere di infrastrutturazione e le bonifiche agrarie, previa autorizzazione della Provincia;
 - c) gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, già previsti dai piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore di questo piano, a condizione che, nel rispetto di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 19, lo studio di compatibilità di cui all'alinea attesti un grado di rischio non superiore a medio (R2). I Comuni interessati autorizzano detti interventi previo parere favorevole della Provincia.
 - d) le nuove previsioni urbanistiche di interventi di cui alla lettera c), nel rispetto della condizione ivi prevista e previa autorizzazione della Provincia in merito alla compatibilità degli interventi dal punto di vista idrogeologico.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<i>Art. 19</i> <i>Modifica delle aree a rischio</i> 1. La modifica della perimetrazione o del livello di rischio delle aree di cui al presente capo è effettuata sulla base di: a) variazioni della pericolosità dovute al miglioramento delle conoscenze inerenti alle dinamiche idrogeologiche; b) realizzazione o adeguamento di opere di difesa in grado di mitigare il livello di rischio o il grado di esposizione allo stesso dei beni interessati; c) variazioni del valore d'uso del suolo.	<i>Art. 19</i> <i>Modifica delle aree a rischio</i> 1. La modifica della perimetrazione o del livello di rischio delle aree di cui al presente capo è effettuata sulla base di: a) variazioni della pericolosità dovute al miglioramento delle conoscenze inerenti alle dinamiche idrogeologiche; b) realizzazione o adeguamento di opere di difesa in grado di mitigare il livello di rischio o il grado di esposizione allo stesso dei beni interessati; c) variazioni del valore d'uso del suolo; d) variazioni della vulnerabilità correlate a specifici accorgimenti costruttivi, condizioni o misure di sicurezza afferenti l'utilizzazione degli immobili in relazione ai fenomeni attesi.
<i>Il comma 2 dell'art. 19 rimane invariato</i>	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials or signatures on the right.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<i>Art. 21</i> <i>Rapporti con la pianificazione urbanistica e forestale</i> 1. La disciplina delle aree a rischio idrogeologico dettata dal presente piano prevale sulla corrispondente disciplina stabilita dal piano urbanistico provinciale, dagli strumenti urbanistici ad esso subordinati e da ogni altro piano o programma adottato in base alla legislazione provinciale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 e qualora ricorrano le condizioni ivi previste.	<i>Art. 21</i> <i>Rapporti con la pianificazione urbanistica e forestale</i> 1. La disciplina delle aree a rischio idrogeologico dettata dal presente piano prevale sulla corrispondente disciplina stabilita dal piano urbanistico provinciale, dagli strumenti urbanistici ad esso subordinati e da ogni altro piano o programma adottato in base alla legislazione provinciale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 e qualora ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso di contrasto tra le norme del PGUAP e le norme previste dagli strumenti urbanistici prevale la norma più restrittiva.
<i>Il comma 2 dell'art. 21 rimane invariato</i>	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials and marks on the right.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<i>Art. 32</i> <i>Ambiti fluviali di interesse idraulico</i> 1. Gli ambiti fluviali di interesse idraulico sono costituiti dalle aree nelle quali assume un ruolo preminente la possibilità di espansione dei corsi d'acqua e quindi di invaso delle piene. 2. Nella prima applicazione del presente piano, gli ambiti fluviali di interesse idraulico sono costituiti dalle aree soggette ad esondazione con tempo di ritorno fino a 200 anni e poste al di fuori dei centri abitati, quali risultano dalla cartografia del presente piano. I centri abitati sono soggetti alla disciplina del Capo IV e formano oggetto di idonei interventi di difesa. 3. La Giunta provinciale assicura, in armonia con quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 22, il mantenimento o l'incremento della capacità di invaso complessiva del territorio provinciale, provvedendo in tal senso anche ad aggiornare periodicamente la perimetrazione degli ambiti fluviali di interesse idraulico in base all'evoluzione delle metodologie analitiche e dei modelli idraulici. 4. La realizzazione di qualsiasi intervento o manufatto negli ambiti fluviali di interesse idraulico è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni: a) non si riduca apprezzabilmente la capacità di invaso complessiva dell'ambito o si prevedano interventi idraulicamente compensativi, fermo restando lo specifico assenso della competente autorità idraulica; b) non si determini l'incremento delle condizioni di rischio idrogeologico.	<i>Art. 32</i> <i>Ambiti fluviali di interesse idraulico</i> 1. Gli ambiti fluviali di interesse idraulico sono costituiti dalle aree nelle quali assume un ruolo preminente la possibilità di espansione dei corsi d'acqua e quindi di invaso delle piene. 2. Nella prima applicazione del presente piano, gli ambiti fluviali di interesse idraulico sono costituiti dalle aree soggette ad esondazione con tempo di ritorno fino a 200 anni e poste al di fuori dei centri abitati, quali risultano dalla cartografia del presente piano. I centri abitati sono soggetti alla disciplina del Capo IV e formano oggetto di idonei interventi di difesa. 3. La Giunta provinciale assicura, in armonia con quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 22, il mantenimento o l'incremento della capacità di invaso complessiva del territorio provinciale, provvedendo in tal senso anche ad aggiornare periodicamente la perimetrazione degli ambiti fluviali di interesse idraulico in base all'evoluzione delle metodologie analitiche e dei modelli idraulici. 4. La realizzazione di qualsiasi intervento o manufatto negli ambiti fluviali di interesse idraulico è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni: a) non si riduca apprezzabilmente la capacità di invaso complessiva dell'ambito o si prevedano interventi idraulicamente compensativi, fermo restando lo specifico assenso della competente autorità idraulica; b) non si determini l'incremento delle condizioni di rischio idrogeologico; c) non si determini l'aggravamento delle condizioni di pericolo nei territori posti a valle, anche al di fuori del territorio provinciale; d) non si precluda la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano la condizione di pericolo.